

Criteri di valutazione dell'art. 5, co. 6, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 in materia di documentazione e motivazioni da porre a base delle richieste di esonero in tutto o in parte dal carico di lavoro dei magistrati chiamati a far parte delle Commissioni dei concorsi per esame di notaio.

(Risoluzione del 26 settembre 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 settembre 2007, ha approvato la seguente delibera:

«La questione dalla quale trae origine la presente risoluzione, deliberata dal Comitato di Presidenza in data 23 maggio 2007, su richiesta di alcuni componenti del Consiglio, ha per oggetto la determinazione dei criteri di attuazione dell'art. 5, co. 6, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 in materia di documentazione e motivazioni da porre a base delle richieste di esonero totale o parziale dal carico di lavoro dei magistrati chiamati a far parte delle Commissioni dei concorsi per esame di notaio. Su tale questione è stato richiesto ed acquisito un apposito parere dell'Ufficio studi e documentazione (n. 298/2007).

1. Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, recante “Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'art. 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246”, stabilisce all'art. 5 co. 1 che la composizione della commissione esaminatrice del concorso per notaio è composta da: “a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede; b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente; c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello”.

Il comma 6 dello stesso articolo prevede poi che “I magistrati ...sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati è disposto dal Consiglio superiore della magistratura.”

Si deve, innanzitutto, osservare che la nomina di un magistrato a componente della commissione dei concorsi per esame di notaio rientra nell'ambito applicativo del Capo 8 della Circolare del Consiglio superiore della magistratura n. 15207 del 16 dicembre 1987, e successive modifiche, in tema di incarichi extragiudiziari, quale incarico conferito ex lege a magistrati non specificamente individuati. Ed invero, le delibere adottate dal Consiglio superiore della magistratura, su conforme proposta della Quarta Commissione referente, in ordine alla richiesta di autorizzazione ad assumere l'incarico di componente della commissione di concorso per esame a 230 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 10 luglio 2006, sul punto si limitano ad una presa d'atto, trattandosi di incarico obbligatorio conferito nelle forme di legge.

Se l'incarico extragiudiziario di componente, ovvero di presidente, della commissione esaminatrice per l'esame da notaio, implica l'esonero dalla attività giudiziaria del magistrato, tuttavia la legge non ne individua la misura, limitandosi a stabilire che esso può riguardare “in tutto o in parte” il carico di lavoro del magistrato, e rimette la relativa decisione al Consiglio superiore della magistratura. Ne deriva che il Consiglio è titolare di un potere discrezionale, conferito dalla legge, afferente alla individuazione della misura dell'esonero dall'attività giudiziaria del magistrato facente parte della commissione di esame notarile.

Si pone, quindi, un duplice ordine di problemi: a) l'espletamento di una attività istruttoria, che fornisca all'Organo di autogoverno elementi di conoscenza, in punto di fatto, utili ai fini della decisione sul “quantum” dell'esonero; b) l'individuazione dei possibili criteri, ai quali fare riferimento nell'esercizio del potere discrezionale del Consiglio in materia. Nella risoluzione di tali problemi il Consiglio superiore deve contemperare due contrapposte esigenze, rappresentate da un

lato dalla funzionalità della commissione esaminatrice, dall'altro dalla salvaguardia dell'efficienza degli uffici giudiziari, nel rispetto del canone del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost..

2. Va rilevato in generale che la partecipazione dei magistrati ordinari a commissioni di pubblico concorso non implica necessariamente l'esonero, neppure parziale, dall'attività giudiziaria. Così nessuna esenzione dall'attività giudiziaria è stabilita per i magistrati chiamati a comporre le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, incarico previsto ex lege ai sensi dell'art. 22, comma 3, del R.D. 27 novembre 1933.

Al contrario la partecipazione alla commissione esaminatrice per l'accesso in magistratura comporta l'esonero dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, che è deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, con effetto "dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati" (art. 5, comma 8, D. Lgs. n. 160 del 2006, disposizione che non è stata modificata dalla L. 30 luglio 2007 n. 111).

In definitiva, quindi, non vi è una regolamentazione unitaria della materia, registrandosi una pluralità di ipotesi, di riduzione totale o parziale del lavoro giudiziario, che presentano caratteri di disomogeneità sostanziale e che non appaiono riconducibili ad una organica e sistematica disciplina.

Deve, peraltro, osservarsi che la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007, al fine di razionalizzare la materia, al Capo XI procede alla individuazione di specifiche funzioni particolari, implicanti l'esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. Dette funzioni sono le seguenti:

- Referente informatico, implicante un esonero non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro;
- Referente per la formazione, che comporta un esonero non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, ai sensi della Circolare 20 marzo 2002;
- Componenti del Comitato scientifico, per i quali l'esonero è fissato nella misura del 25%, secondo quanto stabilito nella richiamata Circolare 20 marzo 2002;
- Componenti dei Consigli giudiziari, per i quali la misura dell'esonero, ai sensi della Circolare 14 marzo 2002, può variare dal 10% al 40%, in relazione alla fascia dimensionale del relativo distretto di Corte d'appello;
- Commissari agli usi civici, che possono essere esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.

Nelle ipotesi ora esaminate la proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate le specifiche funzioni particolari e la conseguente misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria.

3. La prima questione da affrontare in riferimento alla misura dell'esonero da stabilire per i magistrati componenti della commissione esaminatrice del concorso notarile riguarda l'espletamento dell'attività istruttoria necessaria. In assenza di una specifica previsione di normazione secondaria, sembra potersi fare riferimento alla disciplina dettata dalla Circolare n. P.6245 del 27 marzo 2002, recante modalità di esonero parziale dal lavoro giudiziario per i componenti del Comitato scientifico ed i magistrati nominati referenti per la formazione decentrata.

La Circolare ora richiamata prevede che il magistrato referente per la formazione decentrata presenti istanza di esonero al capo dell'ufficio, che venga acquisito specifico parere del Consiglio giudiziario, e che la misura dell'esonero sia disposta con delibera del Consiglio, su proposta della Commissione per il tirocinio e la formazione professionale.

Pertanto sulla falsariga di tale modello può prevedersi che il magistrato componente della commissione del concorso notarile avanzi motivata richiesta di esonero, totale o parziale, indirizzata al capo dell'ufficio, che venga acquisito il parere del Consiglio giudiziario, previo rapporto del capo

dell'ufficio, e che il Consiglio deliberi, su proposta della Quarta Commissione, competente in materia di autorizzazioni e informazioni relative ad incarichi extragiudiziari di qualsiasi tipo.

Oltre a ciò, a completamento del corredo di informazioni necessarie per valutare la compatibilità dell'incarico rispetto alle funzioni giudiziarie esercitate ed all'effettivo carico di lavoro, al fine di deliberare in ordine alla entità dell'esonero richiesto, potrebbe prevedersi la necessità di inserire nella domanda i seguenti dati: specificazione della portata sostanziale dell'impegno presso la commissione esaminatrice; previsione circa i tempi di espletamento dell'incarico.

4. Più problematica appare la questione dell'individuazione dei criteri di valutazione da adottare ai fini della determinazione del quantum di esenzione dall'attività giudiziaria per i magistrati componenti della commissione di concorso.

Ai sensi dell'art. 105 Cost., deve ritenersi che l'Organo di autogoverno, anche a fronte di una richiesta di esonero totale, possa procedere alla determinazione della percentuale di esonero in concreto concedibile. Infatti la specifica ipotesi di esonero dal carico di lavoro prevista dall'art. 5, comma 6, D.L.vo n. 166/2006, risulta cogente con riguardo all'an, ma non al quantum di esonero.

Sul punto assumono rilievo una pluralità di fattori, funzionali rispetto a contrapposte esigenze: la celerità dei lavori della commissione esaminatrice da un lato, l'efficienza degli uffici giudiziari ove prestano servizio i magistrati partecipanti alla predetta commissione, dall'altro.

Ai fini della scelta relativa alla misura dell'esonero si possono individuare alcuni criteri.

In primo luogo, sembra assumere rilievo la specifica funzione assolta dal magistrato in seno alla commissione esaminatrice: presidente, vice presidente, semplice componente. Alle diverse funzioni ora richiamate corrisponde un diverso tipo di impegno, che deve essere tenuto presente nel momento in cui si determina la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria.

A tal proposito giova richiamare il disposto di cui all'art. 10, commi 4 e 5, D.L.vo n. 166/2006. Dette disposizioni, nel disciplinare le operazioni di correzione degli elaborati, prevedono che la commissione si divida in due sottocommissioni, presiedute la prima dal presidente e la seconda dal vice presidente, e che ciascuna sottocommissione proceda alla valutazione delle prove scritte, con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, della durata non inferiore a quattro ore.

Più in generale la commissione risulta attualmente così composta: presidente, magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori; vice presidente, magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione; quattro magistrati con qualifica di magistrati di appello; tre professori universitari e sei notai. Inoltre le sottocommissioni operano con la presenza di cinque membri: il presidente o il vice presidente; un magistrato; un docente universitario; due notai. Da quanto detto risulta con evidenza la speciale gravosità dell'impegno richiesto al presidente ed al vice presidente della commissione, rispetto al semplice componente.

In secondo luogo assumono rilievo le funzioni giudiziarie svolte dal magistrato richiedente.

In argomento, giova richiamare le considerazioni svolte nella delibera consiliare del 10 maggio 2006, conformemente al parere dell'Ufficio studi n. 109/2006, in risposta al quesito relativo ai criteri da adottare per designare i magistrati chiamati a far parte della commissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Invero l'analisi delle funzioni giudiziarie in concreto svolte dal magistrato è un parametro che può venire in considerazione sia nel momento in cui vengono individuati i magistrati chiamati a far parte della commissione per gli esami di avvocato, sia nel momento in cui occorre stabilire l'entità dell'esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati componenti della commissione di concorso per l'esame notarile. In entrambi i casi, infatti, le determinazioni dell'amministrazione risultano improntate alla salvaguardia delle esigenze di funzionalità dell'ufficio, a fronte del necessitato impiego di risorse umane, nello svolgimento di un incarico extragiudiziario conferito ex lege.

In particolare si richiamano le seguenti considerazioni contenute nella delibera citata: "Il punto fermo da cui partire è che non possono esservi magistrati che per il solo fatto di esercitare un certo

tipo di funzioni, non possono di per sé essere designati per comporre la commissione per gli esami di avvocato; ad es. non può dirsi che i magistrati con funzioni monocratiche o che abbiano tra i loro incumbenti la necessità di soggiacere a dei turni di reperibilità o di convalida debbano essere esonerati dalla designazione in questione...E', allora, sempre preferibile in questi casi non dettare norme o affermare posizioni che irrigidiscono la scelta, ma affidare ad una complessiva valutazione ponderata di tutti gli elementi opportuni per un'adeguata considerazione, tra cui vi potrà essere quello del tipo di funzione svolta dal magistrato”.

Infine pare opportuno prendere in considerazione taluni elementi sintomatici della particolare difficoltà di temperamento, in concreto, tra l'assolvimento dell'incarico extragiudiziario e l'esercizio dell'attività giudiziaria ordinaria: si pensi alla distanza tra l'ufficio di appartenenza ed il luogo di svolgimento dei lavori della Commissione od alla qualità dei relativi collegamenti.

Come notazione conclusiva si osserva che potrebbe prevedersi la necessità di comunicare la delibera consiliare di attuazione dell'esonero, parziale o totale, dall'attività giudiziaria alla Settima Commissione per i conseguenti adempimenti in sede di applicazione delle tabelle dell'ufficio di appartenenza del magistrato interessato; ciò, in conformità alle disposizioni dettate dalla richiamata Circolare n. P.6245/2002, che sembrano assurgere a paradigma in ordine alla disciplina di concessione dell'esonero dal carico di lavoro.».